

COMUNE DI BELLINO

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (d. lgs. 33/2013)

TRIENNIO 2014-2016

Art. 1

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione comunale

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura da un lato più efficace, efficiente ed economica e dall'altro più moderna e attenta alle esigenze della collettività.

Un ruolo rilevante è riservato alla *trasparenza amministrativa* a cui il legislatore ha dedicato numerose attenzioni approvando il D.Lgs. 33/2013 con cui ha riordinato la materia in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia e incisiva, la *trasparenza amministrativa* nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione ed, allo stesso tempo, un principio a cui deve conformarsi l'attività amministrativa e l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni per favorire la partecipazione ed il controllo sociale sull'azione amministrativa, in modo tale da promuovere la diffusione della cultura e della legalità e integrità e prevenire i fenomeni di corruzione nel Settore pubblico. Il principio della *trasparenza amministrativa*, inteso come lo strumento attraverso il quale le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni vengono messe a disposizione di tutti i cittadini, è stato più volte richiamato dal legislatore a partire dall'art. 22 della Legge n. 241/1990.

Con l'approvazione della Legge n. 190/2012, la c.d. legge anticorruzione, e del D.Lgs. n. 33/2013, il legislatore ha previsto gli strumenti necessari alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, prevedendo un ampio panorama di obblighi in materia di trasparenza, tale da garantire un'accessibilità pressoché totale all'attività della pubblica amministrazione. In particolare il D.Lgs. n. 33/2013 introduce all'art. 5 il diritto di "accesso civico" quale strumento di garanzia a tutela dell'accessibilità delle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione per cui vige l'obbligo della pubblicità, introducendo per queste il diritto d'accesso senza necessità di dover dimostrare l'interesse all'accesso. Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità rappresenta, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, lo strumento attraverso cui l'amministrazione definisce la politica che intende seguire in materia di pubblicità dell'azione amministrativa, dando attuazione agli obblighi imposti dal legislatore, anche in termini di riduzione della corruzione e dell'integrità dell'azione amministrativa, individuando le misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e la regolarità delle informazioni.

Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in conformità alle disposizioni previste nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) e nel rispetto dei criteri di organizzazione dettati dal D.Lgs. 30

marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., le strutture del comune sono organizzate secondo attività omogenee. Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce la struttura organizzativa in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 2

Le principali novità

2.1 Analisi dell'esistente

Prima della redazione del presente Programma Triennale parte delle informazioni relative alla trasparenza pubblicate sul sito internet sono state pubblicate in diverse sezioni del medesimo. Il Comune, infatti, aveva già provveduto a pubblicare tutta una serie di informazioni.

2.2 Novità da apportare nel triennio 2014-2016

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi mesi, di penetranti interventi normativi.

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione e corruzione e ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 marzo 2012 n. 33 recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* che rappresenta un proseguimento dell'opera intrapresa dal Legislatore, da ultimo con la Legge 190/2012 (anticorruzione).

L'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, nel ribadire che la trasparenza è intesa come *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* evidenzia che essa *"concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino"* (art. 1, c. 2 D.Lgs. 33/2013).

Il D.Lgs. 33/2013 si pone quale strumento di riordino della materia disciplinata sinora da disposizioni eterogenee tra loro, per contenuto e ambito soggettivo di applicazione, che hanno creato non poca confusione sull'effettiva conoscibilità degli obblighi e sul relativo adempimento da parte delle amministrazioni, provvedendo ad armonizzare il complesso normativo succedutosi negli ultimi anni.

I pilastri su cui si basa il D.Lgs. n. 33/2013 sono:

- riordino degli obblighi fondamentali di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel corso degli ultimi anni;
- uniformità degli obblighi e delle modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e per gli Enti Controllati, per le società partecipate e per gli enti controllati;
- definizione dei ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo;
- introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 (di seguito denominato Programma triennale) viene predisposto nel rispetto della Delibera CiVIT n. 50/2013 *"Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale e l'integrità 2014-2016"*, che integra le precedenti delibere CiVIT 105 2010 *"Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità"* e n. 2/2012 *"Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del*

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

Le misure adottate tramite il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono collegate al Piano Triennale della Corruzione e a tal fine il Programma costituisce una sezione di detto piano.

Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2014-2016 sono principalmente finalizzate agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 33/2013 sia in termini di adeguamento dei sistemi informatici per l'accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione, sia in termini di sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo della cultura dell'integrità.

Art. 3

Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

L'Amministrazione comunale attribuisce alla trasparenza un ruolo fondamentale sia come efficace strumento di lotta alla corruzione ma anche come mezzo di comunicazione ed ascolto della cittadinanza al fine della realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino.

Tuttavia non è possibile, a livello pratico e operativo, condividere le modalità stabilite dal legislatore.

Tali modalità non tengono infatti conto delle diverse dimensioni demografiche degli enti. Comuni con pochi abitanti hanno possibilità di controllo e verifica della realtà "a vista", anche da parte dei cittadini; per contro, dispongono magari di un solo o poche unità di dipendenti. Gli adempimenti che negli ultimi mesi sono stati posti a carico degli enti in materia di trasparenza non sono, per forza maggiore, sostenibili da parte di questa realtà.

Ma anche comuni di maggiori dimensioni demografiche, fino a circa 10.000 abitanti, ma con dotazioni organiche ridotte in rapporto ai servizi gestiti, sono impossibilitati a dare adempimento alle disposizioni. Anche in questo caso, occorrerebbe tener conto della profonda differenza tra le realtà: vi sono comuni che gestiscono moltissimi servizi in economia, e hanno una ridotta dotazione organica, a fronte di enti che hanno esternalizzato numerose attività ed hanno molti dipendenti.

Questo Comune si trova in una delle situazioni predette. Pertanto si è data e si potrà dare seguito agli adempimenti di legge compatibilmente con le possibilità operative dell'ente stesso, ma dando atto già ora che non sarà possibile la piena, tempestiva ed esauriente attuazione, se non bloccando l'attività ordinaria dell'ente, e quindi l'erogazione dei relativi servizi pubblici, dovendo accollare al personale, ridottissimo o quasi inesistente a seconda dei servizi, anche questi adempimenti.

Quanto sopra costituisce evidenziazione di situazione di forza maggiore, e va riferita tanto agli adempimenti in materia di anticorruzione, quanto agli adempimenti in materia di trasparenza.

Inoltre va evidenziato come l'eliminazione della corruzione dovrebbe essere perseguita attraverso una riscoperta dei valori morali dalla base al vertice, e viceversa, delle istituzioni, e non legiferando nuove norme.

Il programma triennale risulta complementare alla programmazione operativa dell'Amministrazione, in particolare al Piano degli obiettivi, redatto sulla base della Relazione Previsionale Programmatica, che viene approvata ogni anno dalla Giunta Comunale, stabilisce gli obiettivi che la struttura si propone di raggiungere. Nel piano dettagliato degli obiettivi per ciascun settore sarà previsto il rispetto degli obblighi di comunicazione.

Il Programma indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune intende seguire nell'arco del triennio 2014-2016 in tema di trasparenza.

In particolare definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Art. 4.

La struttura di supporto al Responsabile per la trasparenza

Ai fini di garantire l'attività di supporto al Responsabile per la Trasparenza in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (ivi compresi quelli previsti dalla legge n. 190/2012), ogni ufficio/servizio, in relazione alle materie trattate, curerà (con propria piena responsabilità) la pubblicazione direttamente sul sito delle informazioni e documenti richiesti, sotto la supervisione della posizione organizzativa o capo servizio di appartenenza. All'interno di ogni unità, ufficio o servizio possono essere specificatamente individuati addetti particolari agli adempimenti, anche per conto di altri uffici.

Fornirà supporto tecnico l'amministratore di sistema informatico (soggetto esterno) in capo alla quale è posta la responsabilità della regolarità tecnica della pubblicazione e aggiornamento.

Il Responsabile per la trasparenza verificherà quanto adempiuto a fini certificativi, ferma restando la responsabilità dei singoli dipendenti e funzionari per la completezza e regolarità delle pubblicazioni.

Art. 5.

Il coinvolgimento degli stakeholders

Il D.lgs 14 marzo 2013, n.33, all'art. 3, introduce il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ribadendo, all'art. 9, la piena accessibilità agli stessi da parte dei cittadini.

Sulla base di questi principi è opportuno che l'amministrazione raccolga feedback dai cittadini/utenti e dagli stakeholders (vengono individuati come stakeholders, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel presente programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma associata) sul livello di utilità dei dati pubblicati, anche per un più consapevole processo di aggiornamento annuale del Programma della trasparenza, nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.

A tal fine, il Comune utilizzerà diversi strumenti – anche legati al canale telematico (sito internet, posta elettronica, ecc.) - per la rilevazione del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.

Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholders saranno di volta in volta segnalate al Responsabile della Trasparenza, il quale, previo confronto con il Responsabile del Settore cui si riferisce il dato pubblicato oggetto di reclamo, provvederà a rispondere tempestivamente.

Se le segnalazioni viene ricevuta direttamente dal settore di competenza, dovranno essere gestite con le medesime modalità, dandone conoscenza al Responsabile per la Trasparenza.

Art. 6

Modalità e tempi di attuazione del Programma

Nel triennio 2014/2016 i dati presenti sul sito saranno costantemente aggiornati ed integrati, al fine favorire una sempre migliore accessibilità e funzionalità dello stesso, secondo criteri di omogeneità, con particolare riguardo anche al rispetto delle norme sulla trasparenza

amministrativa, mediante un costante aggiornamento della sezione **Amministrazione Trasparente**. Tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è quello di sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del sito istituzionale dell'ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista informativo che di erogazione di servizi on line.

L'integrazione e aggiornamento avverranno sotto la diretta responsabilità dei singoli uffici e servizi, considerata la piena conoscibilità delle disposizioni del d. lgs. 33/2013 ma soprattutto data l'estrema linearità della tabella standard da applicare per le pubblicazioni.

Art. 7

Iniziative di comunicazione ed attuazione della trasparenza

Al fine di garantire la massima pubblicità, sul sito web dell'amministrazione nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" verrà pubblicato il presente programma.

La divulgazione delle informazioni sul Programma triennale e sulle tematiche della trasparenza tra i lavoratori verrà garantita attraverso la divulgazione del presente programma.

Inoltre, attraverso i comunicati stampa, continuerà il proprio impegno nella divulgazione di ogni iniziativa e attività di interesse per i cittadini.

Sono previste inoltre giornate o momenti di incontro e confronto con i cittadini su tematiche di particolare interesse, quali il bilancio di previsione, i tributi, ecc.

Art. 8.

Processo di attuazione del programma

8.1 Pubblicazione on line dei dati

Al fine di dare attuazione alla nuova disciplina della trasparenza in modo da consentire la riorganizzazione dei contenuti conformemente ai criteri indicati nel D.Lg. 33/2013 e alle linee guida indicate nella Delibera Civit n. 50/2013, si è creato nella home page del sito istituzionale dell'Ente un'apposita sezione denominata

"Amministrazione Trasparente".

Tale sezione dovrà essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali inserire i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto citato. Dovrà essere seguita per quanto tecnicamente e gestionalmente possibile la tabella proposta.

8.2 Modalità di pubblicazione dei dati

Il Comune è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Per garantire la celerità delle pubblicazioni dei dati e documenti si prediligerà l'utilizzo del formato PDF.

Non devono essere pubblicati:

- i dati personali non pertinenti, compreso i dati previsti dall'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 33/2013 (dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico – sociale);
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;

- le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'amministrazione che possano rilevare taluna delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del DLgs. 196/2003 (dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale).

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria:

- sono quelli indicati nella tabella proposta dal Ministero;
- sono pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente, ad eccezione di quelli per i quali la normativa prevede un termine perentorio e per i quali si richiede apposita pubblicazione per garantire l'aggiornamento dei dati;
- sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quelli da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, ad eccezione di quelli per i quali la normativa vigente prevede un termine diverso oppure per i quali l'efficacia si prolunghi oltre i cinque anni.

Il tutto, compatibilmente con le criticità più sopra evidenziate.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio, di norma per un periodo di cinque anni, ad eccezione di quelli per i quali la normativa vigente non prevede il loro trasferimento nella sezione di archivio.

8.3 Il ruolo degli uffici comunali - misure organizzative

I dipendenti e funzionari comunali sono gli attori principali per la predisposizione del Programma triennale e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In particolare:

- adempiono agli obblighi di pubblicazione, ognuno per le proprie competenze, in relazione alle materie gestite;
- garantiscono che la pubblicazione avvenga nel pieno rispetto dei criteri indicati dal presente Programma triennale e dalla A.N.A.C. (www.anticorruzione.it).

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 o la mancata attuazione del Programma triennale costituiscono elemento di valutazione della responsabilità, eventuale causa di responsabilità per danno d'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione e del trattamento accessorio.

Il Responsabile per la trasparenza non risponde dell'inadempimento degli obblighi di trasparenza dell'ente per inadempimento dipeso da causa a lui non imputabile.

8.4 Il Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza per il Comune è un responsabile di servizio dell'ente, salvo che sia individuato il segretario comunale.

Il Responsabile per la Trasparenza:

- promuove e cura il coinvolgimento dei responsabili di Settore nella individuazione delle funzioni relative agli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando all'Organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;

8.5 L'accesso civico – Il Titolare del potere sostitutivo

L'obbligo da parte del Comune di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dal programma triennale e dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la trasparenza che si pronuncia sulla stessa.

Il Responsabile per la trasparenza, effettuata la verifica dell'omessa pubblicazione, procede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile per la trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al *Titolare del potere sostitutivo* di cui all'art. 2, comma 2 bis della L. 241/1990 che è il Segretario Generale.

Il Titolare del potere sostitutivo, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro quindici giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

8.6 Il ruolo del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di valutazione attesta la veridicità e la attendibilità riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa vigente, nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati nel rispetto delle direttive emanate dagli organi competenti in materia (delibere CiVIT).

8.7 Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

L'attività di controllo sarà svolta dal Responsabile per la Trasparenza, coadiuvato dai responsabili che vigileranno sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute.

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- la facile accessibilità;

- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste.

8.8 Le sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità degli impiegati, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria.

Si riporta di seguito il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013.

Art. 15 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza"-

Responsabilità a carico dei Dirigenti e P.O.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI

Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2 :

o estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a. con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

o incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico erogato

In caso del corrispettivo:

o responsabilità disciplinare

o applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta

Art. 22 "Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato"-

Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati a:

o ragione sociale

o misura della partecipazione dalla p.a. durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.

o numero dei rappresentanti dalla p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;

o risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi

o incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico

Divieto di erogare a favore degli enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati

relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per:

o componenti degli organi di indirizzo

o soggetti titolari di incarico

Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante

Art. 46 "Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni" –

Responsabilità a carico del Responsabile della trasparenza e dei Responsabili di Settore

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI

Inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa

Elemento di valutazione dei responsabili di settore

Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.

Valutazione ai fini della corresponsione:
o della retribuzione accessoria di risultato;
o della retribuzione accessoria

collegata all'indennità di risultato dei responsabili

Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità

Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale

Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.

Valutazione ai fini della corresponsione:

o della retribuzione accessoria di risultato

o della retribuzione accessoria collegata all'indennità di risultato

Art. 47 "Sanzioni per casi specifici" –

Responsabilità a carico del Responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI

Violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2 relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:

o ragione sociale

o misurazione della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.

o numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi

o risultati di bilancio ultimi 3 esercizi

o incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del Responsabile della violazione

Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante.

Art. 47 "Sanzioni per casi specifici" –

Sanzioni a carico degli amministratori di società

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI

Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e ai risultati di bilancio relativi agli ultimi 3 esercizi finanziari

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari.

Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante

IL PROPONENTE – RESPONSABILE TRASPARENZA

Appendice

Disposizioni normative di riferimento:

D.Lgs. 33/2013

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

D.Lgs. 39/2013

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della L. 190/2012

D.L. 35/2013 convertito in L.64/2013

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

L. 190/2012

Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Provvedimento del Garante privacy

n.88/2011

Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web

DLgs. 104/2010

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo

D.Lgs. 150/2009

Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni

L. 69/2009

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

Direttiva del 26 Novembre 2009 n. 8 – Ministero per la P.A. e l'innovazione

Linee guida per i siti web della PA

D.Lgs. 163/2006

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

D.Lgs. 36/2006

Attuazione della Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel Settore pubblico

D.Lgs. 82/2005

Codice dell'amministrazione digitale

D.Lgs. 196/2003

Codice in materia di protezione dei dati personali

D.Lgs. 165/2001

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

D.Lgs. 267/2000

Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali

D.P.R. 118/2000

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica

DPR 445/2000

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

L. 241/1990

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Delibera n. 65/2013 CIVIT In tema di “Applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” – 31 luglio 2013

Deliberazione n. 50/2013 CIVIT Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016

Deliberazione n. 105/2010 CIVIT Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Deliberazione n. 06/2010 CIVIT Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità

Altri documenti su www.anticorruzione.it

IL PROPONENTE – RESPONSABILE TRASPARENZA